



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

Numero 39512 del Repertorio -----

Numero 19236 della Raccolta -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- dell'Associazione non riconosciuta denominata -----

----- "KIMERA Associazione culturale" -----

----- con sede in Casarano -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di luglio, in Maglie e nel mio studio, alla via Roma, n.109, alle ore venti e minuti dieci. -----

Dinnanzi a me Dottor GIOVANNI DE DONNO, Notaio in Maglie ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti da me Notaio né dalla sotto costituita parte, fornita dei requisiti di legge, -----

----- E' COMPARSA -----

- CIURLIA Gianna, nata a Tricase il 22 gennaio 1979 e residente in Seclì, alla via Neviano, s.n.c., C.F.: CRL GNN 79A62 L419P, la quale si costituisce nel presente atto, oltre che in proprio, anche nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata -----

----- "KIMERA Associazione culturale" -----

con sede in Casarano, alla Strada Provinciale Casarano-Supersano, Km. 0,600, ove la comparente domicilia per ragione della carica, Codice Fiscale 04665850758, avente durata illimitata, costituita con scrittura privata registrata a Gallipoli il 16 dicembre 2014 al n.2299, Serie 3^ -----
Della identità personale della comparente io Notaio sono certo. -----

La costituita signora CIURLIA Gianna, nella espressa sua qualità, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora l'Assemblea Straordinaria della predetta associazione, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

*) Adozione di nuovo Statuto, al fine di recepire nello stesso le nuove disposizioni di legge introdotte dal D.Lgs. 3/7/2017 n.117 (Codice del Terzo Settore). -----

La costituita signora CIURLIA Gianna, nella espressa sua qualità, mi richiede pertanto di voler verbalizzare nel presente atto le deliberazioni che l'Assemblea Straordinaria dell'associazione, qui costituita in prima convocazione, andrà a prendere nel corso della presente seduta. -----

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 del vigente Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, signora CIURLIA Gianna, la quale constata e dichiara quanto segue: -----

a) l'avviso di convocazione è stato comunicato ai singoli associati in tempo utile ed in conformità a quanto disposto

Registrato a Lecce
il 12/07/2022
al n. 16859 1T

dal vigente Statuto sociale; -----

b) secondo l'accertamento dell'identità e della legittimazione fattone da esso Presidente, sono presenti, di persona, tutti gli associati costituenti l'attuale compagine associativa, in persona dei signori: -----

- CIURLIA Gianna, nel presente atto costituita, -----

- TUNDO Alessio, nato a Nardò il 14 dicembre 1980, C.F.: TND LSS 80T14 F842V; -----

- CIURLIA Valentina, nata Tricase il 1 giugno 1993, C.F.: CRL VNT 93H41 L419R; -----

d) è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona dei signori: -----

- CIURLIA Gianna, Presidente; -----

- TUNDO Alessio, Vice Presidente; -----

- CIURLIA Valentina, Consigliere e Segretario; -----

tutti già innanzi generalizzati. -----

A cura del Presidente, la documentazione sulla convocazione dell'Assemblea e sulla sua regolare costituzione è posta agli atti dell'associazione. -----

Il Presidente constata e dichiara, pertanto, che sussiste la maggioranza richiesta dal vigente statuto, per la regolare costituzione dell'assemblea straordinaria in prima convocazione. -----

Sussistendo pertanto tutte le condizioni richieste dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci e, aprendo la seduta, passa alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno. - Il Presidente fa presente all'Assemblea che, con l'intervento della nuova normativa sul "Terzo Settore", introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 3/7/2017, occorre procedere all'adeguamento del vigente statuto sociale a tale sopravvenuta normativa. Ciò consentirà all'Associazione di essere iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, e di conservare quindi tutti benefici fiscali previsti per tale status. -----

Precisa, il Presidente, che comunque l'Associazione continuerà a rivestire la qualità di Associazione non riconosciuta, non intendendosi procedere a chiedere l'attribuzione della personalità giuridica. -----

All'uopo, il Presidente propone all'Assemblea di adottare il nuovo statuto nella formulazione predisposta dall'Organo amministrativo e che il Presidente procede ad illustrare: -----

*= la denominazione sociale rimarrà invariata "KIMERA Associazione culturale" ma occorrerà che risulti espressamente l'acronimo "E.T.S.", che l'Associazione deve obbligatoriamente usare in tutti gli atti e nella corrispondenza; -----

*= anche la sede rimarrà invariata in Casarano, alla Strada Provinciale Casarano-Supersano, Km. 0,600; -----

*= all'art.3 sono elencate le finalità dell'associazione e all'art.4 attività di interesse generale svolte in via prin-



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

----- STATUTO -----
----- dell'associazione non riconosciuta denominata -----
----- "KIMERA Associazione culturale -----
----- Ente del Terzo Settore" -----
----- in breve -----
----- "KIMERA Associazione culturale - E.T.S." -----
----- * * * * * -----
----- Costituzione - Denominazione - Sede - Durata -----
Art. 1 - È costituita, nel rispetto delle norme dettate dal
Codice civile e dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Setto-
re), quale Ente del Terzo Settore, l'associazione non ricono-
sciuta denominata -----
----- "KIMERA Associazione culturale -----
----- Ente del Terzo Settore" -----
----- in breve -----
----- "KIMERA Associazione culturale - E.T.S." -----
in conformità agli artt.20 e ss. del D.Lgs 117/2017. -----
Dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo
"E.T.S." l'Associazione deve fare uso negli atti, nella cor-
rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----
L'associazione ha sede legale in Casarano, alla Strada Pro-
vinciale Casarano-Supersano, Km. 0,600, e per il perseguimen-
to dei propri fini istituzionali potrà istituire sedi secon-
darie e unità locali in tutto il territorio della Regione Pu-
glia, nel cui ambito intende circoscrivere lo svolgimento
della propria attività. -----
Eventuali istituzioni, soppressioni o modifiche delle sedi
amministrative, scientifiche ed operative, o comunque di u-
nità locali e uffici di rappresentanza, non comportano modi-
fica statutaria. -----
Art. 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
----- Finalità e attività -----
Art. 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge atti-
vità di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apolitica e
apartitica. -----
Art. 4 - L'Associazione, con riferimento a quanto previsto
dall'art.5 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117, svolge attività aventi
ad oggetto: -----
*=) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-
che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 3/7/2017 n.117; -----
*=) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-
resse sociale, culturale o religioso; -----
*=) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzio-
ne della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto del-
la povertà educativa; -----

Allegato "A"
al n. 19236
della Raccolta

*=) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

*=) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'Associazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse. -----

Art. 5 - L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, si propone di svolgere le seguenti attività: -----

- la promozione di attività di animazione ed aggregazione, rivolta a bambini e ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale; --

- la promozione e l'organizzazione di servizi per l'infanzia, centri gioco, custodia bambini, mense, laboratori, piccoli teatri, doposcuola; -----

- l'organizzazione di eventi ed attività ludiche, quali feste, gite, ecc., di eventi culturali e di promozione del territorio, anche attraverso l'organizzazione di sagre e manifestazioni enogastronomiche, dirette a promuovere e valorizzare le produzioni tipiche locali; -----

- la produzione, organizzazione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali, performance e concerti, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; -----

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, musicale, cinematografica e artistica in generale, mediante l'organizzazione di esposizioni, installazioni, performance, concerti, convegni, manifestazioni, azioni di strada, lezioni, dibattiti, proiezioni di film e documentari, viaggi di studio e ricerca, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale, e attraverso piattaforme digitali; -----

- la realizzazione di iniziative tese alla valorizzazione e allo sviluppo della aggregazione e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni e di contrasto ai fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione; -----

- la realizzazione di attività volte al coinvolgimento di minoranze, di persone con particolari disagi, disabilità o devianze; -----

- l'organizzazione di convegni, seminari di studio, dibattiti, incontri e altre manifestazioni di carattere culturale, turistico e ricreativo, inerente agli scopi sociali; -----

- l'organizzazione e la gestione di attività di turismo culturale ed enogastronomico; -----

- la creazione e gestione, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, di gallerie

d'arte e cultura, centri di documentazione e di informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi, realizzando, ove sussistano i requisiti di legge e nel rispetto dei limiti e degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento, la vendita di articoli e prodotti attinenti al settore della cultura e dell'arte; -----

- la creazione e gestione di teatri, cinema, circoli, centri e/o spazi culturali, biblioteche, librerie, sale di lettura in genere, ivi compresa la gestione dei servizi tecnici e dei servizi accessori a tali strutture, quali bar-caffetterie e punti di ristoro, servizi di logistica e organizzazione in genere. -----

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. -----

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. -----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. -----

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie. -----

Art. 6 - Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. -----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. -----

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D.Lgs. n.117/2017. -----

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-

zioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale. -----

----- Soci -----

Art. 7 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. -----

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. -----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. -----

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. -----

----- Diritti e doveri dei soci -----

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. -----

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni. -----

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione. -----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. -----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. -----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

----- Perdita della qualità di socio -----

Art. 11 - La qualità di socio si perde: -----

- a) per morte; -----
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa; -----
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso; -----
- d) per esclusione. -----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. --
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo. -----

----- Volontari -----

Art. 12 - L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

Il volontario è una persona che, per libera scelta ed in modo personale, presta attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili (o i diversi limiti che dovessero in seguito risultare dalle modifiche normative), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

----- Sostenitori -----

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. -----

----- Lavoratori -----

Art. 14 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

----- Organi Sociali e Cariche Elettive -----

Art. 15 - Sono organi dell'associazione: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio Direttivo con Presidente e Vice Presidente; -----
- c) il Segretario, laddove eletto; -----
- d) il Tesoriere, laddove eletto; -----
- e) l'Organo di controllo, laddove eletto; -----
- f) il Revisore dei conti, laddove eletto. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

----- L'Assemblea -----

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. -----
L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca: -----

-) almeno una volta all'anno; -----
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; -----
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; -----
-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. -----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. -----

Art. 17 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccoman-

data a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza e la data dell'avvenuta ricezione della convocazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. -----

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. --

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti: -----

-) discute ed approva il bilancio; -----
-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; --
-) definisce il programma generale annuale di attività; -----
-) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; -----
-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; -----
-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione; -----
-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo; -----
-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; --
-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; -----

-) delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. --

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti. -----

Art. 20 - Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. -----

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. -
Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. -----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. -----

----- Consiglio Direttivo -----

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. -----

La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. -----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. -----

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. -----

Il Consiglio è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a mezzo lettera anche consegnata a mano, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantisca-

no la certezza e la data dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palese tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il Presidente;
-) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
-) elegge eventualmente il Tesoriere e il Segretario;
-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto finanziario e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) stabilisce le quote annuali dovute dai soci;
-) conferisce procure generali e speciali;
-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri

in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente. -- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere, se nominato, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di tratta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Al Segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29 - Qualora siano superati i limiti indicati dall'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----
Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- Revisione legale dei conti -----
Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. -----

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- Patrimonio, esercizio sociale e bilancio -----
Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. -----

Art. 32 - Le entrate dell'associazione sono costituite da: --

- a) quote associative degli aderenti; -----
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- c) donazioni e lasciti testamentari; -----
- d) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- e) rendite patrimoniali; -----
- f) attività di raccolta fondi; -----
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; -----
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da: -----

- a) beni immobili e mobili; -----
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; --
- c) donazioni, lasciti o successioni; -----
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. -----

Art. 34 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione. -----

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- Libri sociali -----

Art. 35 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) libro degli associati -----
- b) registro dei volontari; -----
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. -----

----- Pubblicità e trasparenza -----

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. -----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. -----

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. -----

----- Bilancio sociale e informativa sociale -----

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati. -----

--- Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni ---

Art. 38 - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20, comma 2, dello statuto. -----

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. -----

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. -----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. -----

----- Norma finale -----

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. -----

F.to: Ciurlia Gianna, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo). -----

l'ultimo esercizio della loro carica. -----
L'assemblea, all'unanimità dei presenti, dichiara di non voler procedere né alla nomina del Tesoriere, previsto dall'art.27 dell'allegato Statuto, né alla istituzione dell'Organo di controllo né alla istituzione del Revisore legale dei conti, previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 dell'allegato Statuto, non ricorrendone, per questi ultimi, i presupposti per l'obbligatorietà, ai sensi degli artt.30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. -----

L'Assemblea conferma di non voler procedere per il momento alla richiesta della personalità giuridica. -----

L'Assemblea, prima di allontanarsi, autorizza e delega espressamente il Presidente, e in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, ad apportare al presente atto tutte le eventuali modifiche ed integrazioni che le Autorità tutorie potranno richiedere, anche al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ritenendo sin da ora per rato e valido l'operato dello stesso, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica e conferma. -----

Esaurito l'ordine del giorno, poichè nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore ventuno. -----

Spese di atto a carico dell'Associazione. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che, a mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore ventuno e minuti cinque. -----

L'atto, dattiloscritto da me Notaio e completato di mio pugno, occupa di due fogli sette facciate scritte per intero e la ottava sin qui. -----

F.to: Ciurlia Gianna, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo). -----

Copia conforme all'originale nei miei rogiti. -----

Si rilascia per uso Amministrativo. -----

Maglie, dodici luglio duemilaventidue. -----



